

N. 03597/2011 REG.PROV.CAU.

N. 07796/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7796 del 2011, proposto da:
[omissis] rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso
Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio,
Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio
Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia
Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio
Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il
Veneto;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della mancata ammissione al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 codice
procedura amministrativa;

Considerato che, ad un primo sommario esame, appaiono sussistenti l'estrema gravità e l'urgenza
tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso,
fino alla data della Camera di Consiglio utile;

P.Q.M.

Accoglie ai fini dell'ammissione con riserva alla procedura concorsuale la suindicata domanda di

concessione di misure cautelari provvisorie.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Autorità amministrativa ed è efficace sino alla pronuncia del Collegio nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2011.

Il Consigliere delegato
Francesco Brandileone

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)